



Provincia
di Modena

Verbale n. 26 del 10/04/2026

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1532/2025 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 14365/2023 INSTAURATA CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DEL SINISTRO AVVENUTO IL 26.07.2021 SULLA S.P. 413 - LOC. NOVI DI MODENA.

Pagina 1 di 7

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 10 aprile 2026 alle ore 08:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

La presente seduta si è svolta in modalità mista, come previsto dal Capo VII bis, art. 31 bis e ss., del Regolamento del Consiglio provinciale approvato con delibera n. 60 del 22 giugno 2022.

Presiede BRAGLIA FABIO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 13 membri su 17, assenti n. 4.

In particolare, risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente
CALZOLARI LORENZO	Presente
CAROLI GERMANO	Presente
GARGANO GIOVANNI	Presente
GIACOBAZZI PIERGIULIO	Assente
MEZZETTI MASSIMO	Presente
MUCCINI ROBERTA	Presente
PARADISI MASSIMO	Presente
POGGI FABIO	Presente
RIGHI RICCARDO	Assente
ROSSINI ELISA	Presente
SARRACINO SIMONA	Presente
SPATAFORA FRANCESCO	Assente
VANDELLI GIUSEPPE	Presente
VENTURINI STEFANO	Assente
ZANIBONI MONJA	Presente
ZIRONI LUIGI	Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 26

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1532/2025 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 14365/2023 INSTAURATA CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DEL SINISTRO AVVENUTO IL 26.07.2021 SULLA S.P. 413 - LOC. NOVI DI MODENA.

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1532/2025 RESA DAL TRIBUNALE DI MODENA NELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 14365/2023 INSTAURATA CONTRO LA PROVINCIA DI MODENA PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI A SEGUITO DEL SINISTRO AVVENUTO IL 26.07.2021 SULLA S.P. 413 - LOC. NOVI DI MODENA.

La Provincia di Modena è stata chiamata in causa innanzi al Tribunale di Modena da S.M., E.F. e la soc. MYNET srl, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 23/2/2023 ed assunto al protocollo dell'Ente con nr. 6638/2023, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 26.07.2021 sulla S.P. 413 in località Novi di Modena, causato dal crollo di un platano.

Le parti attrici sostenevano che percorrendo la S.P. 413 un platano di proprietà della Provincia si sradicava crollando sull'automezzo di proprietà della MYNET SRL, condotto dal sig. E.F. che trasportava il sig. S.M., causando gravi lesioni agli occupanti e ingenti danni al veicolo.

La Provincia di Modena ha provveduto a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice dell'Ente all'epoca del sinistro, ASSICURATRICE MILANESE s.p.a., (prot. 8256 del 07/03/2023) in quanto la polizza stipulata prevede all'art. 2.8, che la garanzia Rct e Rco sia prestata con una franchigia frontale di € 3.000,00 ed il risarcimento richiesto con detto atto di citazione ammontava ad € 327.337,83.

La Provincia di Modena si è costituita in giudizio mediante il legale individuato dall'assicurazione, avv. Elisa Righi, chiedendo il rigetto della domanda attorea, contestando la propria responsabilità e sostenendo che l'evento era imputabile a condizioni meteorologiche di eccezionale ed anomala portata (caso fortuito).

Il giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Modena - sez. civile, n. 1532/2025, del 27.12.2025 (sentenza comunicata dall'Avv. Elisa Righi in data 4.2.2026, prot. 3716) dove si condannava la Provincia di Modena a pagare:

- a) S.M. nella misura complessiva di € 180.828,02, importo da devalutarsi alla data del sinistro e da rivalutarsi alla data odierna, oltre agli interessi legali maturandi della sentenza sino al saldo;
- b) E.F. nella misura complessiva di € 66.795,25, importo da devalutarsi alla data del sinistro e da rivalutarsi alla data odierna, oltre agli interessi legali maturandi della sentenza sino al saldo;
- c) MYNET SRL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per danni materiali all'automezzo, nella somma di € 11.545,52, importo da devalutarsi alla data del sinistro e da rivalutarsi alla data della sentenza, oltre agli interessi legali maturandi dalla data della sentenza sino al saldo;

Oltre alla refusione delle spese legali agli attori e alla parte terza chiamata in causa e al rimborso delle spese per la CTU, spese legali così quantificate:

- a) per S.M. in € 1241,00 per anticipazioni, € 7.052,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa come per legge,
- b) per E.F. in € 7.052,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa come per legge,
- c) per MYNET SRL S.r.l., in € 2.540 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa come per legge,
- d) per parte terza chiamata € 14.103,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, Iva e cpa come per legge.

Preso atto altresì della notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 della sentenza del Tribunale di Modena n. 1532/2025 resa nella causa R.G. n. 14365/2023, avvenuta in data 4.2.2026

(prot. 3655/2026), si ritiene necessario procedere al pagamento pur avendo comunicato al legale dell'Assicurazione l'opportunità di procedere ad una impugnazione in appello.

Ciò premesso, la sentenza emessa dal Tribunale di Modena è immediatamente esecutiva e si richiama quanto previsto all'art. 194 del TUEL che recita:

<<1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;>>*

I requisiti di carattere generale che deve pertanto avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve evidenziare come in relazione alla necessità dell'attivazione di una procedura di cui all'art. 194 comma 1, lett. a) siano stati espressi orientamenti, non sempre univoci, con riguardo specificamente alla refusione delle spese di lite derivanti dalla soccombenza dell'Ente qualora vi sia già apposita copertura nei capitoli di bilancio dedicati.

Per completezza

- Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia n.210/2018/PAR del 3 luglio 2018 e SSRR n. 12/2007/QM, ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente fra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive, dalle altre previste dall'art. 194, comma 1 del TUEL, osservando come: *“mentre nel caso di sentenza esecutiva di condanna, il Consiglio dell'Ente non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le “sentenze esecutive”, tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193, comma 2, lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: “...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194.... sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio” (cfr. art. 193, comma 2 cit.);*

- Sezione Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG del 7.10.2019, ha stabilito che *“il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”*

Appare quindi opportuno prendere atto degli effetti della sentenza del Tribunale di Modena n. 1532/2025 resa nella causa R.G. n. 14365/2023, attivando la procedura prevista dall’art.194 TUEL, pur restando ferma la copertura assicurativa DI ASSICURATRICE MILANESE SPA al fine di dare ricognizione nelle opportune sedi consigliari della sentenza esecutiva trattandosi di *“esistenza attuale di un’obbligazione vincolante per l’Ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l’istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]”*.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, è infatti finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio e prevede, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, di adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’Ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

Sulla base di tale principio, seppur la Provincia di Modena proceda periodicamente agli accantonamenti nel fondo rischi allo scopo di preservare gli equilibri di bilancio atteso che *“una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l’Ente l’insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell’anno o nel triennio di riferimento del bilancio”*, la procedura che si individua quale opportuna, nella fattispecie in esame, appare dunque quella stabilita dall’art. 194 d.lgs. 267/2000.

Per tali motivi, occorre evidenziare e ribadire che:

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell’Ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l’ammissibilità dell’impugnazione, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all’esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti.

Sulla base di quanto sopra esposto e preso atto delle più recenti orientamenti, si ritiene necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio innanzi all’organo consiliare per un importo pari a complessivi € 332.761,19 a titolo di risarcimento danno, relativi interessi e oneri a titolo di spese legali, oltre al rimborso delle spese di CTU.

Tale importo complessivo è determinato in base ai tariffari legali vigenti applicati *ratione temporis* e trova copertura finanziaria sul capitolo 2751 *“Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni”* del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, esercizio 2026.

Il Collegio dei revisori ha espresso parere ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera B punto 6 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore dell'Area Amministrativa hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto.

FABIO BRAGLIA - Presidente della Provincia di Modena

Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Abbiamo il "Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito della sentenza n. 1532/2025 resa dal Tribunale di Modena nella causa civile RG n. 14365/2023 instaurata contro la Provincia di Modena per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il 26.07.2021 sulla SP 413 - Località Novi di Modena". Chiederei alla Dottoressa Bellentani se può illustrare la delibera. Grazie.

BARBARA BELLENTANI - Dirigente Urbanistica, Centrale unica di committenza e Contratti

Grazie Presidente. Con questa delibera portiamo in Consiglio il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del 194 TUEL per una sentenza negativa che è stata emessa in un contenzioso che riguarda un sinistro stradale. Alcune premesse. Il sinistro stradale riguarda la caduta di un platano sulla SP 413 in località Novi nella concomitanza del passaggio di un autoveicolo, dove erano a bordo due persone: l'autista conducente e un passeggero. I danni che sono stati richiesti nell'ambito del contenzioso civile riguardano perciò sia le lesioni personali, cioè i danni biologici, sia i danni materiali all'autovettura. Il contenzioso è stato immediatamente notificato all'assicurazione che copre la polizza quindi di responsabilità civile verso terzi che ha stipulato la Provincia con l'assicurazione La Milanese. È stata tempestivamente perciò aperta la pratica di sinistro, è stato gestito il contenzioso interamente dai legali, l'Avvocato Righi dello Studio Samorì, su indicazione dell'assicurazione La Milanese. L'esito è stato negativo, benché comunque sia stato gestito dall'assicurazione. Logicamente l'informazione che oggi si va a portare in Consiglio è quella dovuta obbligatoriamente, secondo le indicazioni anche della Sezione Autonomie della Corte dei conti, a

prescindere comunque dalla copertura assicurativa. Tenuto conto che le sentenze diventano esecutive, può essere intrapresa immediatamente anche un'azione esecutiva nei confronti dell'Ente, onde evitare qualsiasi tipo di pregiudizio nei confronti della Provincia, in via cautelativa abbiamo comunque accantonato le somme per poter procedere al risarcimento del danno, in attesa che comunque l'assicurazione riversi alla Provincia le somme dovute e liquidate. Non è stata appellata da parte dell'assicurazione, quindi nonostante le richieste che noi abbiamo avanzato, non è stato comunque ritenuto necessario l'impugnazione. Il fatto dal nostro punto di vista comunque è discutibile perché sono documentati degli episodi sia di manutenzione e di tagli alla vegetazione, sia un incarico ad un agronomo che doveva verificare - quindi questo è avvenuto prima della verifica del sinistro - lo stato vegetativo delle piante. Quindi è stato fatto tutto quello che poteva essere posto in essere in via prudenziale da parte del soggetto proprietario della strada, tenuto conto che comunque la vegetazione su tutti i chilometri di strade provinciali che sono circa nel nostro territorio 800-850, effettivamente è molto impegnativo dal punto di vista del controllo puntuale di tutti gli esemplari. Quindi in questo caso, avendo la polizza, continueremo nell'insistere proprio dal punto di vista del pagamento perché venga nei tempi più veloci possibili. Grazie.

Non avendo alcun altro Consigliere/a chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente delibera che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI n. 13

FAVOREVOLI n. 10 (Presidente Braglia, Consiglieri/e Calzolari, Gargano, Mezzetti, Muccini, Paradisi, Poggi, Sarracino, Zaniboni e Zironi)

ASTENUTI n. 3 (Consiglieri/e Caroli, Rossini e Vandelli)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Modena n. 1532/2025 resa nella causa R.G. n. 14365/2023, notificata in data 4.2.2026 (prot. 3655/2026), per un importo pari a complessivi € 332.761,19 a titolo di risarcimento danno, relativi interessi e oneri a titolo di spese legali, oltre al rimborso delle spese di CTU, quale espressa condanna disposta nella sentenza già esecutiva, dando atto che le eventuali variazioni riferite ad oneri accessori, alle componenti degli interessi, alla registrazione sentenza e quant'altro variabile da disposizione di Legge, sarà definitivamente assunto con successivo provvedimento allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione.
- 3) Di dare atto che il contenzioso in oggetto è stato gestito dai Legali fiduciari nominati dall'Assicuratrice Milanese spa (Pratica numero AM.21-0321 sinistro datato 21/7/2021) e che il sinistro è stato oggetto di tempestiva apertura nell'ambito della polizza di RCT/O numero 9000029891082 in attesa dei provvedimenti dell'istituto garante.

- 4) Dare atto che le eventuali variazioni riferite ad oneri accessori, alle componenti degli interessi, alla registrazione sentenza e quant'altro variabile sarà definitivamente assunto con successivo provvedimento allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione.
- 5) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito è prevista al capitolo n. 2751 "Pagamento oneri derivanti da sentenze esecutive e transazioni" del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, esercizio 2026.
- 6) Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio e di demandare all'U.O. Avvocatura Unica l'adozione dei provvedimenti di impegni di spesa e liquidazione delle suddette somme.
- 7) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei conti e agli Organi di Controllo.
- 8) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Il Presidente, per provvedere al pagamento nei termini di legge, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI n. 13

FAVOREVOLI n. 10 (Presidente Braglia, Consiglieri/e Calzolari, Gargano, Mezzetti, Muccini, Paradisi, Poggi, Sarracino, Zaniboni e Zironi)

ASTENUTO n. 3 (Consiglieri/e Caroli, Rossini e Vandelli)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA